

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2002

relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine a favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Finlandia

[notificata con il numero C(2002) 1903]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2002/404/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 195/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il 26 ottobre 1994, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, la Finlandia ha notificato alla Commissione, per approvazione, un regime di aiuti a norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione.

(2) Il regime di aiuti è stato approvato con la decisione 95/196/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Finlandia <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2000/405/CE <sup>(4)</sup>.

(3) Il 15 giugno 2001 la Finlandia ha chiesto alla Commissione di apportare alcune modifiche all'autorizzazione suddetta, fornendo successivamente informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta. La decisione 95/196/CE ha subito numerose modificazioni

sostanziali. A fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla sua rifusione.

(4) A norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione, la Finlandia deve essere autorizzata a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di salvaguardare l'attività agricola nelle regioni nordiche, secondo quanto stabilito dalla Commissione.

(5) Ai fini della determinazione di tali regioni, per facilitare la gestione del regime suddetto, è opportuno scegliere come unità amministrativa pertinente il comune (kunta).

(6) Tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, è opportuno specificare le unità amministrative delle sottoregioni C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>2</sub> Nord, C<sub>3</sub> e C<sub>4</sub> che sono situate a nord del 62° parallelo o ad esse limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. Queste sottoregioni sono caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una superficie agricola utilizzata (SAU) pari o inferiore al 10 % della superficie totale del comune e da una proporzione della SAU a seminativo destinata all'alimentazione umana pari o inferiore al 20 %. Per quanto riguarda i comuni interclusi in tali zone, è opportuno inserirli nell'elenco anche se non presentano le stesse caratteristiche.

(7) La zona nordica così determinata rappresenta una superficie di 1 417 000 ettari (ha) di SAU, pari al 55,5 % della SAU totale della Finlandia.

<sup>(1)</sup> GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 26 del 2.2.1996, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 126 del 9.6.1995, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU L 154 del 27.6.2000, pag. 23.

- (8) Come periodo di riferimento per l'esame dello sviluppo della produzione agricola e del livello di sostegno globale si deve assumere, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili, il triennio 1991, 1992 e 1993. Riguardo tuttavia ai settori del latte vaccino e dei bovini, l'anno 1992 risulta il periodo più appropriato sia per stabilire la quota lattiera che per determinare la mandria di riferimento della Finlandia, mentre per il settore orticolo, le statistiche più attendibili sono quelle relative all'anno 1993. Per valutare invece il livello di sostegno globale, per il quale si deve tener conto della differenza di livello dei prezzi di sostegno esistente tra la Finlandia e la Comunità, è opportuno basarsi sull'anno 1993, allorché i prezzi non subivano ancora gli effetti dell'adesione.
- (9) Le misure di aiuto sono conformi alle condizioni enunciate all'articolo 142, paragrafo 3, dell'atto di adesione. Tali misure tengono nel debito conto le indennità compensative, gli aiuti agroambientali e gli aiuti previsti dalle organizzazioni comuni di mercato (OCM). Esse tengono pure conto dell'elemento di incentivo dell'aiuto di Stato N 148/97 nel settore agricolo. Le misure suddette non sono tali da determinare un aumento del sostegno globale né, ove siano accompagnate dai provvedimenti necessari, da provocare un incremento della produzione rispetto al corrispondente periodo di riferimento.
- (10) Per quanto concerne il latte vaccino, l'eventuale aumento della produzione è soggetto al regime delle quote previsto dalla relativa OCM. Per gli altri prodotti, gli aiuti sono concessi non per i quantitativi prodotti, bensì in funzione di determinati fattori di produzione [unità di bestiame (UBA) o ha] entro i limiti totali fissati dalla presente decisione. Per le giovenche destinate alla macellazione, e quindi estranee al circuito della produzione lattiera, l'aiuto è calcolato per capo di bestiame.
- (11) Gli aiuti al trasporto previsti possono essere autorizzati a norma dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione. Nel caso di un'eventuale autorizzazione di aiuti al trasporto in virtù di un regime di aiuti nazionali a finalità regionale è opportuno accertare che i diversi regimi di aiuti non forniscano una doppia compensazione per la stessa attività.
- (12) Gli aiuti previsti per il magazzinaggio di prodotti orticoli e di bacche e funghi selvatici possono essere autorizzati, in quanto agevolano lo smercio di tali prodotti, come precisato all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione.
- (13) Gli aiuti per l'allevamento, la trasformazione e la commercializzazione delle renne sono conformi al disposto dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 827/68.
- (14) Le misure di aiuto previste corrispondono agli obiettivi definiti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, essendo destinate a mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie, particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, a migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ad agevolare lo smercio dei medesimi ed a garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
- (15) Di conseguenza, le misure di aiuto previste possono essere autorizzate, a condizione che siano rispettati i limiti stabiliti per i rispettivi prodotti nella corrispondente OCM, segnatamente il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, per le carni bovine <sup>(1)</sup>, il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, per lo zucchero <sup>(2)</sup> e il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, per le carni ovine e caprine <sup>(3)</sup>.
- (16) È opportuno consentire una certa flessibilità riguardo al numero di unità che possono beneficiare degli aiuti e al versamento degli aiuti nell'ambito di alcuni settori o sottosettori di produzione in modo da far fronte all'evoluzione dei modelli di consumo, conformemente ai principi del regime di aiuti.
- (17) La misura di flessibilità prevista in precedenza per la produzione vegetale di pieno campo dovrebbe continuare ad applicarsi agli ortaggi di pieno campo.
- (18) I fattori di produzione a livello subregionale devono avere carattere indicativo e vanno presi in considerazione soltanto se si prevede un superamento dei quantitativi. Oltre a mantenere il numero massimo di ettari o di animali coperto globalmente dagli aiuti, ciò contribuirà a migliorare le strutture di produzione a livello subregionale ed è conforme ai principi del regime di aiuti.
- (19) L'inclusione dei quantitativi SLOM assegnati nel 1999 e nel 2000 giustifica talune modificazioni dei fattori per il latte. Inoltre, poiché l'aiuto per il latte vaccino è pagato al chilogrammo, i quantitativi espressi in fattori di produzione devono essere modificati in tonnellate di latte. A questo proposito si dovrà tener conto delle quantità di quote individuali esistenti in ciascuna sottoregione.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.5.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

- (20) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della decisione 95/196/CE autorizza il versamento di aiuti per il quantitativo di riferimento individuale assegnato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, dopo la riassegnazione degli eventuali quantitativi di riferimento inutilizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento. La modifica del fattore di produzione per il latte muterà in modo significativo la pratica attuale, sia per quanto riguarda la gestione che l'applicazione del regime a livello delle singole aziende. Occorre pertanto prevedere un periodo transitorio di tre anni.
- (21) Eventuali modificazioni degli aiuti autorizzate dalla presente decisione a seguito di una revisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o di modificazioni delle aliquote di aiuti nazionali autorizzati nel settore agricolo, non dovranno essere applicate fino all'anno successivo a quello della loro adozione, in modo da tutelare le legittime aspettative dei beneficiari.
- (22) Tenute presenti la natura e la portata delle differenze tra le misure previste dalla presente decisione e quelle previste dalla decisione 95/196/CE nonché la richiesta della Finlandia, la presente decisione si deve applicare a decorrere dal 1° gennaio 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Con la presente decisione viene autorizzato il regime nazionale di aiuti a lungo termine nel settore agricolo nella regione nordica della Finlandia comprendente i comuni (kunta) elencati nella rispettiva sottoregione dell'allegato I.

#### Articolo 2

##### Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3, dell'atto di adesione comprende:

- a) per quanto riguarda la produzione:
- l'anno 1992 per il latte vaccino e i bovini,
  - l'anno 1993 per il settore orticolo,
  - la media degli anni 1991, 1992 e 1993 per gli altri prodotti;
- b) per quanto riguarda il livello di sostegno globale, l'anno 1993.

<sup>(1)</sup> GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1.

#### Articolo 3

##### Aiuti autorizzati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 sono autorizzati gli aiuti di cui all'allegato II.
  2. Gli aiuti sono autorizzati tenendo conto degli aiuti comunitari e dell'elemento di incentivo dell'aiuto di Stato N 148/97 nel settore agricolo.
- Ad eccezione di quelli per il latte vaccino, gli aiuti non possono essere concessi in funzione dei quantitativi prodotti.
3. Gli importi unitari concessi per sottoregione, per fattore di produzione (ha, UBA o capo) o per quantitativo prodotto, l'importo globale dell'aiuto autorizzato e il numero totale di fattori di produzione coperto dall'aiuto per settore o gruppo di settori di produzione figurano nell'allegato II.
- Tuttavia, l'aiuto per il latte vaccino può continuare ad essere versato sino alla fine del 2004 nei limiti del massimale previsto all'articolo 4, lettera c).
4. Gli importi indicativi dell'aiuto autorizzato e il numero massimo indicativo di unità coperto dall'aiuto per settore o gruppo di settori di produzione e per sottoregione figurano nell'allegato III.
  5. I coefficienti di conversione in UBA per i vari tipi di animali figurano nell'allegato IV.

#### Articolo 4

##### Massimali degli aiuti

Gli aiuti di cui al paragrafo 3 sono limitati come segue:

- a) per i seminativi, al numero medio di ettari della regione che nel triennio 1989-1991 sono stati investiti a colture di seminativi o, se del caso, messi a riposo in base ad un regime di pagamenti compensativi finanziato con fondi pubblici a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio<sup>(2)</sup>;
- b) per le barbabietole da zucchero, alla quantità di barbabietole coperta da un contratto concluso tra un produttore delle regioni di cui all'articolo 1 ed uno zuccherificio operante nei limiti delle quote (A e B) assegnategli in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- c) per il latte vaccino, al quantitativo di riferimento attribuito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3950/92 dopo la riassegnazione degli eventuali quantitativi di riferimento inutilizzati, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dello stesso regolamento per la campagna lattiera che termina nell'anno civile in questione;
- d) per le vacche nutrici, ai massimali individuali assegnati ai singoli produttori in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999;
- e) per gli ovicapri, ai limiti individuali assegnati ai singoli produttori in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2529/2001;

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

f) per le vacche nutrici e i bovini maschi, al numero totale di animali che possono beneficiare dell'aiuto, ottenuto con l'applicazione di un coefficiente di densità di due unità di bestiame (UBA) per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.

#### Articolo 5

##### **Attuazione degli aiuti**

1. Tra i dati che deve fornire a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Finlandia comunica ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° giugno, informazioni sugli effetti degli aiuti erogati, compresi gli aiuti comunitari, e più particolarmente sull'andamento della produzione, sullo sviluppo dei mezzi di produzione ammissibili all'aiuto, nonché sull'evoluzione economica delle regioni interessate e sugli effetti relativi alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dello spazio naturale a norma dell'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, quarto trattino, dell'atto di adesione.

2. La Finlandia prende i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.

3. Ove si preveda un superamento del numero massimo di fattori di produzione fissato nell'allegato II, la Finlandia riduce proporzionalmente a tale superamento il numero di unità coperte dall'aiuto, tenendo conto dei quantitativi subregionali definiti nell'allegato III nonché dei quantitativi inutilizzati in altre sottoregioni.

#### Articolo 6

##### **Condizioni per la concessione degli aiuti**

Le autorità finlandesi stabiliscono le condizioni di concessione degli aiuti alle diverse categorie di beneficiari, nel rispetto degli importi e degli altri elementi previsti dalla presente decisione.

#### Articolo 7

##### **Revisione**

Qualora la Commissione proceda ad una revisione della presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.

#### Articolo 8

##### **Abrogazione**

La decisione 95/196/CE è abrogata.

#### Articolo 9

##### **Decorrenza di efficacia**

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2002.

#### Articolo 10

##### **Destinatari**

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## REGIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

	Comuni (Kunta)	SAU (ha)
	Sottoregione C <sub>1</sub>	
	Alahärmä, Enonkoski, Hankasalmi, Haukivuori, Heinävesi, Ilmajoki, Isokyrö, Jala-sjärvi, Joensuu, Joroinen, Jurva, Juva, Jyväskylä, Jyväskylän mlk., Jämsä <sup>(1)</sup> , Jämsän-koski, Jäppilä, Kangaslampi, Kaskinen, Kauhajoki, Kauhava, Kerimäki, Kesälahti, Kitee, Korpilahti, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kuopio, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lapua, Laukaa, Leppävirta, Liperi, Maalahti, Maaninka, Maksamaa <sup>(2)</sup> , Mikkelä, Musta-saari <sup>(2)</sup> , Muurame, Mänttä, Nurmo, Närpiö, Oravainen, Outokumpu, Parikkala, Piek-sämäen mlk., Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Rautjärvi, Ristiina, Ruokolahti, Ruovesi, Rääkkylä, Saari, Savitaipale, Savonlinna, Savonranta, Seinäjoki, Siilinjärvi, Sulkava, Suomenniemi, Suonenjoki, Taipalsaari, Teuva, Tuusniemi, Uuku-niemi, Uusikaarlepyy, Vaasa, Varkaus, Vehmersalmi, Vilppula, Virtasalmi, Vähäkyrö, Vöyri, Ylihärmä, Ylistaro	
	Totale C <sub>1</sub>	535 255
	Sottoregione C <sub>2</sub>	
	Alajärvi, Alavieska, Alavus, Evijärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Halsua, Himanka, Hirven-salmi, Honkajoki, Iisalmi, Isojoki, Joutsa, Juankoski, Kaavi, Kalajoki, Kangasniemi, Kannonkoski, Kannus, Karjoki, Karstula, Karttula, Karvia, Kaustinen, Keitele, Kempele, Kestilä, Keuruu, Kihniö, Kinnula, Kiuruvesi, Kivijärvi, Kokkola, Konnevesi, Kontiolahti, Korttesjärvi, Kruunupyy, Kuru, Kyyjärvi, Kälvä, Kärsämäki, Lapinlahti, Lappajärvi, Lehtimäki, Leivonmäki, Lestijärvi, Liminka, Lohtaja, Luhanka, Lumijoki, Luoto, Merijärvi, Merikarvia, Muhos, Multia, Nilsiä, Nivala, Oulainen, Oulunsalo <sup>(3)</sup> , Parkano, Pattijoki, Pedersöre, Perho, Pertunmaa, Peräseinäjoki, Petäjävesi, Pielavesi, Pietarsaari, Pihtipudas, Piippola, Polvijärvi, Pulkki, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Pyhäselkä, Pylkönmäki, Raahe, Rantsila, Rautalampi, Reisjärvi, Ruukki, Saarijärvi, Sievi, Siikainen, Siikajoki, Soini, Sonkajärvi, Sumiainen, Suolahti, Tervo, Tohmajärvi, Toholampi, Toivakka, Tyrnävä, Töysä, Ullava, Uurainen, Varpaisjärvi, Vesanto, Veteli, Vieremä, Vihanti, Viitasaari, Vimpeli, Virrat, Värsilä, Ylivieska, Ähtäri, Äänekoski	
	Totale C <sub>2</sub>	646 388
	Sottoregione C <sub>2</sub> Nord <sup>(4)</sup>	
	Eno, Ilomantsi, Juuka, Kajaani, Kiihtelysvaara, Lieksa, Maksamaa (in parte), Musta-saari (in parte), Nurmes, Paltamo, Rautavaara, Ristijärvi, Sotkamo, Tuupovaara, Vaala, Valtimo, Vuolijoki	
	Totale C <sub>2</sub> Nord	81 644
	Sottoregione C <sub>3</sub>	
Sottozona P <sub>1</sub>	Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo (in parte), Utajärvi, Ylikiiminki	
Sottozona P <sub>2</sub>	Hailuoto, Hyrynsalmi, Ii, Kemi, Keminmaa, Kuhmo, Kuivaniemi, Simo, Tervola, Tornio, Yli-ii	
Sottozona P <sub>3</sub>	Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Puolanka, Ranua, Rovaniemen mlk., Rovaniemi, Suomussalmi, Taivalkoski, Ylitornio	
Sottozona P <sub>4</sub>	Kuusamo, Posio	
	Totale C <sub>3</sub>	134 138
	Sottoregione C <sub>4</sub>	
Sottozona P <sub>4</sub>	Kittilä <sup>(5)</sup> , Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä <sup>(5)</sup>	
Sottozona P <sub>5</sub>	Enontekiö, Inari, Kittilä (in parte), Muonio, Sodankylä (in parte), Utsjoki	
	Totale C <sub>4</sub>	19 715
	Totale generale	1 417 140

<sup>(1)</sup> Soltanto la zona che fino al 1° gennaio 2001 apparteneva al comune di Kuorevesi.

<sup>(2)</sup> Parzialmente nella zona C<sub>2</sub> Nord.

<sup>(3)</sup> Parzialmente nella zona C<sub>3</sub>-P<sub>1</sub>.

<sup>(4)</sup> E tutte le isole costiere e lacustri delle zone C<sub>1</sub> e C<sub>2</sub>.

<sup>(5)</sup> Parzialmente nella sottozona P<sub>5</sub>.

## ALLEGATO II

## AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Prodotti	Aiuto unitario ammissibile per anno completo (EUR/ha, LU, kg o t)					Aiuto totale ammissibile (milioni di EUR)	Numero massimo di fattori di produzione (UBA o ha)
	Sottoregione						
	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> Nord	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>		
<b>1. PRODUZIONE ANIMALE (EUR/UBA)</b>							
Bovini, di cui						91,17	167 274
— vacche nutrici	357	365	441	517	702		
— bovini maschi > 6 mesi	502	510	586	880-964 <sup>(1)</sup>	1 149-1 402 <sup>(2)</sup>		
— giovenche da macello <sup>(3)</sup>	551	563	641	708	843		
Pecore e capre	536	544	620	948-1 049 <sup>(4)</sup>	1 234-1 503 <sup>(5)</sup>	3,50	5 886
Suini e pollame, di cui						61,33	139 200
— suini	433	442	522	522	601		
— pollame	433	442	522	601	796		
Cavalli	420	420	420	420	420	2,52	6 000
Renne (per capo)	—	—	—	27	27	6,16	229 000
Latte vaccino (c/kg) <sup>(6)</sup>	11,5	11,7 <sup>(7)</sup>	13,5	16,6-20,8	25,3-34,1	225,22	1 759 129
Aiuto al trasporto di latte e carni <sup>(8)</sup>	—	—	(*)	(*)	(*)	2,27	—
Totale 1						392,17	
<b>2. PRODUZIONE VEGETALE (EUR/ha)</b>							
Barbabietole da zucchero	354	36 + 354	36 + 354	—	—	1,34	3 750
Patate da fecola	177	36 + 177	36 + 177	—	—	1,24	6 580
Cereali e altre colture di seminativi, di cui						15,14	557 700
— orzo, avena, misti	0	36	36	70	137		
— altri cereali e colture di seminativi <sup>(9)</sup>	140	36 + 140	36 + 140	—	—		
Orticoltura a riparo fisso, di cui						24,69	202,9
— ortaggi (m <sup>2</sup> )	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)		
— fiori e piante (m <sup>2</sup> ), di cui							
— > 7 mesi	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
— da 2 a 7 mesi	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7		

Prodotti	Aiuto unitario ammissibile per anno completo (EUR/ha, LU, kg o t)					Aiuto totale ammissibile (milioni di EUR)	Numero massimo di fattori di produzione (UBA o ha)
	Sottoregione						
	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> Nord	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>		
Ortaggi e mele di pieno campo, di cui						0,90	2 095 <sup>(10)</sup>
— ortaggi	416	36 + 416	36 + 416	70 + 416	137 + 416		
— mele	163	36 + 163	36 + 163	—	—		
Aiuti al magazzino, di cui						2,86	
— con temperatura controllata (m <sup>3</sup> /anno)	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2		
— senza temperatura controllata (m <sup>3</sup> /anno)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
— bacche e funghi selvatici (kg/anno) <sup>(11)</sup>	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42		
Pagamento per ha SAU (pascoli, maggese, ecc.)	0	36	36	70	137	27,87	846 812
Giovani agricoltori	36	36	36	36	36	16,66	
Totale 2						90,71	
Altri aiuti <sup>(12)</sup>				(*)	(*)	3,82	
Totale generale						486,69	

<sup>(1)</sup> Sottozona P<sub>1</sub>-P<sub>2</sub>: 880 EUR/UBA (di cui 637 EUR aiuto annuale e 243 EUR una tantum durante la vita dell'animale); P<sub>3</sub>-P<sub>4</sub>: 964 EUR/UBA (di cui 637 EUR aiuto annuale e 327 EUR una tantum durante la vita dell'animale).

<sup>(2)</sup> Sottozona P<sub>4</sub>: 1 149 EUR/UBA (di cui 822 EUR aiuto annuale e 327 EUR una tantum durante la vita dell'animale); P<sub>5</sub>: 1 402 EUR/UBA (di cui 822 EUR aiuto annuale e 580 EUR una tantum durante la vita dell'animale).

<sup>(3)</sup> Aiuto una tantum concesso al momento della macellazione dell'animale.

<sup>(4)</sup> Sottozona P<sub>1</sub>-P<sub>2</sub>: 948 EUR; P<sub>3</sub>-P<sub>4</sub>: 1 049 EUR.

<sup>(5)</sup> Sottozona P<sub>4</sub>: 1 234 EUR; P<sub>5</sub>: 1 503 EUR.

<sup>(6)</sup> Aiuto unitario per il latte per sottozona: C<sub>3</sub>; P<sub>1</sub> = 16,6 c/kg, P<sub>2</sub> = 18,3 c/kg, P<sub>3</sub> = 20,8 c/kg, P<sub>4</sub> = 20,8 c/kg, C<sub>4</sub>; P<sub>4</sub> = 25,3 c/kg, P<sub>5</sub> = 34,1 c/kg.

<sup>(7)</sup> Per il 2002 eccezionalmente 11,3 c/kg.

<sup>(8)</sup> Latte: province di Kainuu e Lappi e regione di Koillismaa; carni: provincia di Lappi.

<sup>(9)</sup> Gli importi corrispondenti rappresentano l'aiuto massimo.

<sup>(10)</sup> Calcolato su una media mobile biennale.

<sup>(11)</sup> Gli aiuti concessi per i quantitativi immagazzinati alla fine di giugno sono limitati a 0,34 EUR/kg per i lamponi di Lapponia, a 0,10 EUR/kg per altre bacche selvatiche e a 0,42 EUR/kg per i funghi selvatici.

<sup>(12)</sup> Lapponi Skolt, economia naturale e industria della renna.

(\*) Nelle sottoregioni in cui può essere erogato l'aiuto.

## ALLEGATO III

## IMPORTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

Prodotti	Aiuto ammissibile per sottoregione (milioni di EUR)					Quantitativi espressi in fattori di produzione per sottoregione (UBA o ha)				
	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> Nord	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>2</sub> Nord	C <sub>3</sub>	C <sub>4</sub>
<b>1. PRODUZIONE ANIMALE</b>										
Bovini	26,16	44,52	5,84	12,92	1,74	52 984	87 412	9 928	15 264	1 686
Ovini e caprini	0,94	1,00	0,29	0,79	0,47	2 027	2 116	540	827	376
Suini e pollame	37,87	20,03	1,54	1,86	0,03	87 400	45 300	2 950	3 505	45
Cavalli	1,01	1,18	0,14	0,16	0,03	2 400	2 800	340	390	70
Renne (capo)	(-)	(-)	(-)	1,92	4,24	(-)	(-)	(-)	71 500	157 500
Latte (kg)	58,94	110,25 <sup>(1)</sup>	14,38	35,15	6,50	512 501	942 533	106 533	173 392	24 170
<b>2. PRODUZIONE VEGETALE</b>										
Barbabietole da zucchero	1,14	0,20	0,00	(-)	(-)	3 230	520	0	(-)	(-)
Patate da fecola	0,80	0,45	0,00	(-)	(-)	4 490	2 090	0	(-)	(-)
Cereali e altre colture di seminativi	4,07	9,43	0,75	0,88	0,01	286 780	237 500	20 720	12 600	100
Orticoltura in riparo fisso						143	49	3,7	6,3	1,2
Ortaggi e mele in pieno campo	0,54	0,31	0,02	0,03	0,00	1 290	683	52	68	2
Altra SAU	0,00	14,55	2,18	8,44	2,68	239 322	405 546	60 868	121 464	19 612
SAU totale						535 255	646 388	81 644	134 138	19 715

<sup>(1)</sup> Per il 2002 eccezionalmente 106,27 milioni di EUR.

## ALLEGATO IV

## COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN UBA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5

Bovini maschi di oltre due anni e vacche nutrici	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Pecore	0,15
Capre	0,48
Scrofe e verri	0,7
Altri suini, tranne i suinetti	0,23
Pollame:	
— galline ovaiole	0,013
— polli da tavola	0,0053
— tacchini e altro pollame da macello	0,013
— pollastre e pulcini	0,0027
— galline da riproduzione	0,026
Cavalli di oltre sei mesi:	
— giumente da riproduzione, poney inclusi	1,0
— cavalli di razza finlandese	0,85
— altri cavalli e poney da uno a tre anni	0,6

La seguente tabella serve a determinare le unità di bestiame adulto (UBA) per i tacchini e altro pollame destinati alla produzione di carne (almeno il numero indicato di animali macellati per unità di bestiame):

— 550 anatre macellate	1 UBA
— 320 oche macellate	1 UBA
— 190 tacchini macellati	1 UBA
— 1 375 fagiani macellati	1 UBA
— 1 375 anatre selvatiche macellate	1 UBA